

Le controversie nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della Pubblica amministrazione, eventualmente conferiti dalla legge; ne consegue che tali controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la decisione dell'Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell'atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti. Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, con i quali sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto, in cui emergono posizioni di interesse legittimo alla corretta ed imparziale applicazione delle norme in materia, ma non riguardano anche la fase relativa all'esecuzione del rapporto, successiva alla stipula del contratto di appalto. Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti ai diritti ed obblighi scaturenti dal contratto di appalto, in ragione dell'inidoneità di atti amministrativi eventualmente adottati ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi la consistenza di diritto soggettivi, dovendo determinarsi la giurisdizione, non in relazione al tipo di giudizio azionato, ad esempio attraverso l'impugnativa nei termini decadenziali di atti amministrativi, ma in relazione all'intrinseca consistenza della stessa posizione soggettiva addotta in giudizio, e rientrando pur sempre nei poteri dell'A.G.O. verificare in via incidentale la legittimità degli atti alla stregua delle clausole contrattuali (alla stregua del principio è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in una controversia promossa da un'impresa produttrice di uniformi da combattimento e di servizio, nei cui confronti il Ministero della Difesa aveva emesso, in sede di saldo finale e a titolo di penale, due provvedimenti amministrativi di decurtazione del prezzo della fornitura, per il ritardo nella consegna delle uniformi.